

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5116 del 27/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AUTO LAZETA DI LAZETA MARKO . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CAORSO (PC), STRADA PADANA INFERIORE N. 74/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5245 del 22/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AUTO LAZETA DI LAZETA MARKO . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CAORSO (PC), STRADA PADANA INFERIORE N. 74/A

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta AUTO LAZETA DI LAZETA MARKO, trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Caorso) con nota del 19/6/2017 (prot. Arpae n. 7273 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio di autovetture e veicoli leggeri con annessa officina di riparazione e revisione veicoli completa di cabina di verniciatura" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 28.7.2017 (prot. Arpae n. 9264 in pari data);

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera derivano dall'aspirazione dei gas di scarico dei fumi dei veicoli soggetti a revisione che vengono aspirati tramite manichetta (E1), dalle operazioni di carteggiatura (E2), dalla verniciatura/essiccazione (E3, che espelle anche i prodotti di combustione di un impianto termico a metano asservito all'essiccazione);
- il lavaggio delle attrezzature vie effettuato all'interno della cabina di verniciatura;
- il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti, diluenti e solvente desumibile è pari a 2 kg/g per un input di COV annuo dichiarato è pari a 410 kg/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 11.9.2017, prot. n. 73953 (pervenuto in data 11.9.2017, prot. Arpae n. 11041), con cui l'Azienda U.S.L. trasmetteva parere favorevole facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;;
- nota n. 7736 del 12.9.2017 (prot. Arpae n. 11159 di pari data) con cui il Comune di Caorso esprimeva parere urbanistico favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera e riteneva altresì la documentazione di impatto acustico adeguata, prendendo atto dell'esito positivo della valutazione di rispetto dei limiti previsti;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 14/9/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni

fornite dal rappresentante dell'Azienda in ordine agli scarichi (domestici recapitanti in pubblica fognatura) ed alle emissioni in atmosfera - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AUTO LAZETA DI LAZETA MARKO, per l'attività svolta nell'impianto sito in Comune di Caorso (PC), Strada Padana Inferiore n. 47/A, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AUTO LAZETA DI LAZETA MARKO**(C. FISC. LZTMRK85D202149B) per l'attività di "commercio di autovetture e veicoli leggeri con annessa officina di riparazione e revisione veicoli completa di cabina di verniciatura" svolta nell'impianto sito in Comune di Caorso (PC), Strada Padana Inferiore n. 47/A, (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO

Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9,8 m

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA

Portata massima	24000 Nm ³ /h
-----------------	--------------------------

Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9,8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CABINA DI VERNICIATURA/ESSICCAZIONE

Portata massima	32000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	7,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Fase di verniciatura

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
-----------------------	----------------------

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti per gli ossidi di azoto e di monossido di carbonio stabiliti per E3, il gestore può effettuare autocontrolli miranti alla verifica del loro rispetto, essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) l'aspirazione dei fumi di scarico degli autoveicoli deve avvenire mediante apposita manichetta e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
- c) i camini di emissione E2 ed E3 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** espressi come Ct_{tot};
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - metodo UNICHIM M.U. 543 o UNI 9969 o analizzatore con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) La durata dei campionamenti per la misura del materiale particolare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte nell'apposita cabina (emissione E3) dotata di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolare in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di detto inquinante pari a 3 mg/Nm³; il gestore può non effettuare controlli durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti; durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come C_{tot}) pari a 50 mg/Nm³, fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;
- h) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

- i) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 2 kg/g per un'emissione annua massima di COV pari a 410 kg/anno. Il consumo è da valutarsi sulla base del registro di cui al successivo punto j);
- j) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura/essiccazione, i consumi mensili dei prodotti vernicianti utilizzati, il consumo del prodotto per la pulizia delle attrezzature per verniciatura, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.